

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2018-737 QPC del 5 ottobre 2018, *M. Jaime Rodrigo F.*, sulla trasmissione della cittadinanza francese ai figli nati all'estero da un genitore francese**

05/10/2018

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla *Cour de cassation* in riferimento ad una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il primo ed il terzo comma dell'art. 1 della legge del 10 agosto 1927 sulla cittadinanza¹.

Il terzo comma dell'art. 1 stabiliva che l'attribuzione della cittadinanza francese al figlio legittimo nato da una madre francese e da un padre straniero fosse subordinata alla condizione che fosse nato in Francia. Al contrario, in applicazione del primo comma del medesimo articolo, veniva conferita la cittadinanza francese al figlio legittimo nato da un padre francese anche qualora fosse nato all'estero.

Il ricorrente sosteneva che, conferendo la cittadinanza francese ai figli legittimi nati da padre francese all'estero ma privando del beneficio di tale trasmissione i figli legittimi nati all'estero da una madre francese, le disposizioni contestate violassero il principio di uguaglianza davanti alla legge, nonché il principio di uguaglianza tra i sessi, tra i figli e tra i padri e le madri.

Il *Conseil constitutionnel* ha accolto le doglianze del ricorrente². Ha sottolineato che le disposizioni contestate avevano creato una disparità di trattamento tra i figli legittimi nati all'estero da un unico genitore francese, a seconda che tale genitore fosse il padre o la madre, nonché una differenza di trattamento tra i padri e le madri. Il *Conseil constitutionnel* ha poi ricordato che, se la legge del 1927 era stata adottata con l'obiettivo demografico di ampliare l'accesso alla cittadinanza francese, essa aveva introdotto una condizione restrittiva per i figli legittimi nati all'estero da una madre francese fondandosi su motivi relativi all'applicazione delle regole del servizio di leva ed alla prevenzione di conflitti di cittadinanza. A parere del *Conseil*, tali motivi non potevano però giustificare le differenze di trattamento contestate dal ricorrente. Ha, quindi, dichiarato le disposizioni impugnate contrarie al principio di uguaglianza davanti alla legge ed a quello di uguaglianza tra i sessi.

Tale declaratoria poteva essere invocata da tutti i discendenti di persone nate all'estero da madri francesi che non avessero ottenuto la cittadinanza in ragione delle disposizioni contestate, le conseguenze dell'incostituzionalità *tout court* sarebbero state, tuttavia, manifestamente eccessive. Il *Conseil* ha quindi limitato la possibilità di invocare tale declaratoria alle persone nate all'estero da

¹ Tale articolo è stato abrogato dall'art. 2 dell'*ordonnance* del 19 ottobre 1945, di riforma del codice della cittadinanza francese; per il passato, tuttavia, il testo produceva ancora effetti giuridici.

² La decisione è consultabile *on line* alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018737qpc/2018737qpc.pdf.

una madre francese tra il 16 agosto 1906 ed il 21 ottobre 1924. Ha anche riconosciuto tale facoltà ai loro discendenti. L'incostituzionalità potrà essere invocata in tutti i giudizi in corso alla data di pubblicazione della decisione.

Céline Torrisi